

60. Sentenza 6 agosto 1915 nella causa Bodinoli.

La notificazione di atti esecutivi mediante pubblicazione non può avvenire, se non quando il domicilio del debitore non è conosciuto (Art. 66). Una semplice assenza momentanea e l'ignoranza della dimora del debitore all'atto del precetto, non bastano per giustificarla.

A. — Con precetto esecutivo 12 luglio 1913 l'Avvocato G. B. Piazza, in Olivone, quale rappresentante Bodinoli Tranquillo fu Carlo, in Ponto Valentino, faceva notificare agli Eredi Bodinoli Elisabetta vedova fu Carlo e, per essi, a Bodinoli Luigia vedova fu Anselmo, precetto esecutivo N° 2175 dell'Ufficio del Circondario di Blenio, col quale si domandava agli eredi prefati il pagamento della somma di fr. 4938.80, più interessi, a dipendenza di contraddizione alla grida stata pubblicata sulla sostanza relitta dalla fu Bodinoli Elisabetta, non stata contestata dagli escussi. La Luigia Bodinoli, trovandosi a quell'epoca assente dal paese, il precetto venne dall'Ufficio fatto pubblicare sul bollettino degli atti esecutivi N° 58 del 22 luglio 1913, e al precetto non essendo stata interposta opposizione, l'Ufficio, addì 22 agosto succ°, rilasciava analoga dichiarazione al creditore precedente. Questi, con istanza 7 luglio 1914, domandava il proseguimento dell'esecuzione e l'Ufficio staccava avviso di pignoramento il 15 stesso mese, il quale ritornava all'Ufficio colla indicazione « Partita » e con a tergo la dichiarazione dell'ufficiale postale di Ponto Valentino : » Non ha rappresentante in paese e non si sa dove essa sia domiciliata o dimorante ; da informazioni avute credesi sia nell'interno della Svizzera. » Il pignoramento fu effettuato il 21 luglio ed i beni venivano inclusi nello stesso sopra indicazione che erano proprietà della debitrice, fatta al cursore precedente da certa Rosa Bodinoli e da una figlia della debitrice di nome Gabriella (veggasi verbale di pigno-

ramento). Si fu in seguito alla domanda di vendita 12 febbraio 1915 ed all'invito diretto dall'Ufficio alla debitrice di tenersi a sua disposizione per indicazione più esatta dei beni, che Bodinoli Luigia fu Anselmo insorgeva con ricorso 23 maggio presso l'Autorità cantonale di vigilanza domandando l'annullazione degli atti esecutivi esperiti in suo confronto, perchè fatti a sua insaputa ed in opposizione ai disposti degli art. 64 e seg. LE e F.

L'Autorità cantonale ammetteva il ricorso osservando : che, in esecuzioni promosse a domicilio sconosciuto del debitore, come nel caso concreto, l'Ufficio, procedendo alla pubblicazione di un atto esecutivo, non può accontentarsi dell'eventuale affermazione del creditore di non conoscere il domicilio del debitore, ma deve rifiutarsi di far luogo alla pubblicazione fino a tanto che il creditore non gli fornisca la prova, in ossequio del disposto n° 2 dell'art. 67, che il debitore ha lasciato il suo precedente domicilio nel luogo di sua ordinaria dimora, senza che si sappia dove si sia recato e senza lasciarvi alcun rappresentante. Ora, nel caso concreto, nè l'Ufficio nè il creditore si sono dati la benchè minima cura per accertare od indagare la nuova residenza in Basilea della debitrice Bodinoli, ciò che sarebbe stato facile ottenere a mezzo di una figlia rimasta a Ponto Valentino, cosicchè gli atti esecutivi non pervennero a conoscenza nè della debitrice, nè di alcuno di lei rappresentante e l'escussa fu messa nell'impossibilità di provvedere in tempo debito alla tutela dei suoi interessi. Doversi perciò dichiarare nulla l'esecuzione e di nessun valore.

B. — A nome del creditore precedente, Bodinoli Tranquillo, l'Avvocato Attilio Zanolini ricorre contro questa decisione alla Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale, domandando il mantenimento degli atti esecutivi e il rigetto del ricorso Bodinoli Luigia.

Considerando in diritto :

Nonostante la sua assenza momentanea a Basilea, la debitrice mantenne sempre il suo domicilio e la sua economia domestica a Ponto Valentino, e ciò era noto tanto al ricorrente che all'Ufficio. Rispondendo al ricorso introdotto davanti l'Autorità cantonale di vigilanza, il creditore osservava infatti « che la debitrice fu » sempre domiciliata a Ponto Valentino, anche se ebbe » ad emigrare temporaneamente, e che in ogni modo sempre convisse coi suoi parenti e colla sua figlia, costantemente dimoranti a Ponto Valentino ». Dal canto suo, l'Ufficio dichiarava, nella sua risposta al ricorso, che avrebbe sospeso l'esecuzione « qualora al domicilio » (vale a dire a Ponto Valentino) « non si fosse trovato chi » rappresentasse la debitrice, cioè la Rosa Bodinoli e la » figlia Gabriella. Queste due persone convivono colla » Luigia Bodinoli e sapendo che quest'ultima era momentaneamente assente a Basilea, avrebbero dovuto » avvertirla degli atti praticati in suo odio ». Da queste dichiarazioni concordi risulta in modo incontestabile che la debitrice, nonostante la sua assenza momentanea, fu sempre domiciliata a Ponto Valentino e che l'Ufficio ed il ricorrente lo sapevano.

Ciò dato, la notifica degli atti esecutivi mediante pubblicazione era manifestamente illegale, questo modo di notifica essendo ammesso dall'art. 66 solo quando il debitore non ha domicilio conosciuto. Una semplice sua assenza momentanea e l'ignoranza della sua dimora all'atto del precetto, non bastano, quando è noto il suo domicilio, per giustificare la notifica degli atti esecutivi in via di pubblicazione. Nel caso concreto, la notifica avrebbe dovuto farsi quindi, in base all'art. 64, ad una persona adulta della famiglia della debitrice o ad un funzionario comunale, con incarico di renderne edotta la debitrice.

L'eccezione di tardività opposta al ricorso della debi-

trice da parte del creditore per la prima volta nel suo ricorso a questa Camera Esecuzioni e Fallimenti, non è fondata. Imperocchè non è punto provato che la signora Bodinoli Luigia abbia conosciuto l'esecuzione prima del 22 maggio 1915 e non vi è nulla in atti che stabilisca che essa abbia ricevuto il 12 febbraio 1915 l'avviso di vendita. Se, come pretende il ricorrente, questo avviso le fu dato al mezzo di lettera raccomandata, sarebbe stato facile fornirne la prova producendo il bollettino postale di ricevuta. Ma questa prova non è stata fatta.

Pronuncia :

Il ricorso è respinto.

61. Arrêt du 12 août 1915

dans la cause dame Berde de Laborfalu.

La saisie de biens corporels ne peut être pratiquée que sur des objets se trouvant en Suisse et à la portée du fonctionnaire opérant la saisie, de manière qu'il puisse procéder aux actes prévus aux articles 97 et suiv. LP.

A. — Au cours d'une poursuite exercée à Genève par les sieurs Strahm et Muri, négociants à Neuchâtel, contre la recourante, dame Rose Berde de Laborfalu, ci-devant à Genève, actuellement sans domicile connu, l'office des poursuites de Genève a fait saisir le 28 avril 1915, par l'entremise de l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, quatre tableaux divers, dont il déclare n'avoir pu faire l'estimation, parce que ces tableaux se trouvaient à Paris suivant les indications d'un sieur Jules Bloch négociant en cette ville et qui avait été indiqué comme le détenteur de ces toiles.

B. — Copie du procès-verbal de saisie ayant été remis par l'office des poursuites de Genève au représentant de